

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

iDAY-0253583-2014

J-GDAP-1e00-45/07/2014-0253383-2014

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a

00136 - ROMA

U.I.L.- P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46

00175 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228

00163 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2

00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36

00185 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria

Via G. Mompiani, 7 - <u>00192 – ROMA</u>

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208

<u>00164 ROMA</u>

C.G.I.L.-F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31

00153 - ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Generale del Personale e

della Formazione - SEDE

OGGETTO: Indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria..

Si trasmette per opportuna informativa la lettera circolare n. GDAP 0248866 dell'11 luglio 2014 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa all'oggetto.

IL DIRETTORS DELL'UFFICIO



Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP. della Repubblica

Ai Signori Direttori degli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna

Ai Signori Direttori delle Scuole

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario

All' Ufficio del Capo del Dipartimento

e, p.c. Al Vice Capo Vicario del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Lettera Circolare



GDAP - 0248866 - 2014

PU-GDAP-1000-11/07/2014-0248866-2014

IL VIVE CAPO VICARIO

10-VII-14

Oggetto: Indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione

§1 Continuano a pervenire a questo Generale Ufficio quesiti sulla interpretazione e applicazione della normativa riguardante l'attribuzione dell'indennità per i servizi esterni al personale del Corpo.

A loro soluzione si esprimono le seguenti istruzioni.

L'art. 9 del d.P.R. n. 395/95 ha previsto la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia "impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena", ed altresì per il "personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati".

L'art. 11 del d.P.R. n. 254/99, ha esteso l'indennità in esame "al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi".

L'art. 9 del d.P.R. n. 164/02, ha poi specificato che l'indennità deve essere corrisposta "al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore".

L'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 170/2007, ha espressamente riconosciuto in capo "al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni", l'indennità per servizi esterni in misura doppia, con il limite, di natura finanziaria, della misura di 30 indennità per



ciascun dipendente, nell'arco del mese; la decorrenza della disposizione in esame è stata fissata dall'art. 38 del medesimo testo normativo al primo novembre 2007.

§3 Viene dunque in rilievo la nozione di attività presso "sezioni, reparti e, comunque, ambienti in cui siano presenti detenuti o internati", che legittima il riconoscimento dell'indennità in esame.

Essa ricomprende tutti i servizi espletati all'interno della cinta muraria, che delimita istituzionalmente lo spazio destinato alla custodia dei detenuti. Non può distinguersi tra i singoli spazi rientranti all'interno del perimetro per la genericità della locuzione "ambienti in cui siano presenti detenuti o internati". Essa non richiede, ai fini del riconoscimento del beneficio economico, che la presenza dei detenuti nei locali sia stabile e permanente.

Le disposizioni della circolare 13 dicembre 2007, GDAP n. 0388688 (la quale riconduce l'indennità a tutte le attività espletate presso "le postazioni di servizio istituite all'interno della cinta, atteso che questa delimita con certezza l'area all'interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta") sono da ritenersi interpretazione autorevole della normativa vigente come emerge dal fatto che la norma posta dall'Amministrazione a fondamento di tale opzione ermeneutica è proprio l'art. 9 d.P.R. n. 395/95.

Ne consegue che tutte le mansioni espletate all'interno del muro di cinta e nell'ambito del nucleo traduzioni e piantonamenti giustificano l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni purché, ovviamente, esistano le altre condizioni. E' dunque utile precisare che per muro di cinta è da intendersi quello che Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione

delimita il perimetro della zona detentiva "in senso stretto" attraverso presidi sorvegliati con vigilanza armata (c.d. sentinella).

§5 L'attribuzione della suddetta indennità spetta altresì nelle ipotesi di servizi svolti al di fuori del muro di cinta, ma al di qua della portineria di ingresso nel caso di istituti privi del muro di cinta.

A tal proposito, per quanto concerne la presenza di detenuti all'esterno dei suindicati ambienti (ad esempio spazio intercinta, ecc.) occorre distinguere se questi siano adibiti al lavoro all'esterno (ex art. 21 O.P.) con scorta oppure, più semplicemente, si trovino a transitare o sostare in tali luoghi per svolgere attività di manutenzione ordinaria del fabbricato, pulizia ecc.

In entrambe le fattispecie prospettate, l'indennità in parola va attribuita solo al personale comandato, con formale ordine di servizio, a vigilare sul detenuto o internato lavorante, sempre che tale attività assorba almeno tre ore del turno di servizio.

Si precisa ancora che al personale in forza presso altre strutture dell'Amministrazione penitenziaria che non siano istituti penitenziari (Istituto Superiore di Studi Penitenziari, Provveditorati regionali, Scuole di Formazione, Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, Basi navali ecc.), non è possibile riconoscere l'indennità de quq. Fa eccezione il caso in cui del personale venga impiegato in servizi di mera vigilanza armata dell'immobile e dei beni dell'Amministrazione, ex art. 52 del d.P.R. 82/1999.



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione

§7 Si precisa altresì che:

- a) l'indennità per i servizi esterni è cumulabile con la presenza qualificata (art. 10, comma 1, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 2054 che ha soppresso il divieto di cumulo previsto dall'art. 8, comma 2, d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395);
- ricorrendone i presupposti, l'indennità spetta anche al personale in servizio fuori sede;
- c) l'emolumento in parola compete esclusivamente al personale impiegato per un periodo non inferiore alle tre ore continuative, a prescindere dall'espletamento del servizio in regime di lavoro straordinario ovvero a completamento del turno ordinario di servizio giornaliero;
- d) in applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, con decorrenza primo novembre 2007, l'indennità per i servizi esterni compete in misura doppia al personale che nella stessa giornata assicuri l'espletamento di due turni di lavoro ordinario con successivo giorno di riposo e, nell'ambito di ciascuno dei due turni di lavoro sopraindicati, la copertura di uno o più posti di servizio qualificati esterni;
- e) la predetta indennità deve essere corrisposta anche quando l'attività svolta non sia organizzata in turni continuativi (h24). A tale proposito si richiama quanto statuito dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nel ritenere che l'espressione "organizzazione in turni ricomprende tutti i servizi caratterizzati dalla normalità della turnazione ed

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione

aventi carattere di stabilità e periodicità ancorché i turni non coprano le 24 ore" (cit. Sentenza Consiglio di Stato 22 febbraio 2005, n. 2244).

L'Ufficio dell'Organizzazione e delle relazioni del Capo del Dipartimento vorrà cortesemente curare la partecipazione della presente a tutti gli Uffici dello Staff e alle strutture operative delegate.

Con l'occasione si porgono atti di viva considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE Riccardo Turrini Vita